



COMUNE DI DIGNANO

Provincia di Udine
Via San Gallo n. 35 - 33030 Dignano - p.i. e c.f.: 00480500305
www.comune.dignano.ud.it - ragioneria@com-dignano.regione.fvg.it
comune.dignano@certgov.fvg.it
Tel.: 0432.944919 - Fax 0432-944944

Prto. N. 207

Lì, 10 gennaio 2014

PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2014

AVVISO AL PERSONALE DIPENDENTE

(Art. 47 del C.C.R.L. 01-08-2002)

Si porta a conoscenza dei dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che possono essere concessi, su domanda degli interessati, in aggiunta alle attività formative programmate dall'Amministrazione, permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno (solare) e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso questa Amministrazione all'inizio di ogni anno, per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio rilasciati da Università, Scuole Statali o parificate od Istituti legalmente riconosciuti, secondo le norme vigenti e per sostenere i relativi esami.

Il personale interessato dovrà presentare apposita domanda utilizzando gli specifici moduli, disponibili presso l'Ufficio personale, entro il giorno 27.01.2014.

Qualora il numero delle richieste dovesse superare il limite massimo del 3%, per la concessione dei permessi si rispetterà il seguente ordine di priorità:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e se studenti universitari o post-universitari che abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti, escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui ai punti precedenti, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati precedentemente sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine crescente di età.

I dipendenti, cui è stato riconosciuto il diritto allo studio, devono presentare, possibilmente prima dell'inizio del corso, una dichiarazione sostitutiva di iscrizione al medesimo nonché analoghe dichiarazioni relative sia alla frequenza che agli esami sostenuti (anche se con esito negativo), entro il termine del corso. La dichiarazione e dimostrazione di tutte e tre le condizioni sono presupposti necessari ed indispensabili alla corretta giustificazione dell'assenza. Qualora venga a mancare anche una sola delle condizioni richieste i permessi già utilizzati devono essere commutati, d'ufficio, in aspettativa non retribuita per motivi personali.

Per il personale in servizio a tempo parziale i permessi vengono concessi in misura proporzionata alla tipologia del rapporto di lavoro.

Per sostenere gli esami relativi ai corsi di cui trattasi il dipendente può utilizzare per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami di cui all'Art. 19 del C.C.N.L. del 06-07-1995.

Lo studio e la preparazione agli esami non possono essere tutelati con permessi retribuiti.

L'Ufficio personale rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE
(dott. Alfredo Vazzaz)